Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3121-A

Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell’interno e di impianti di interesse strategico nazionale

(Conversione in legge del DL n. 168 del 2026)

N. 140 – 10 novembre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3121-A

Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell’interno e di impianti di interesse strategico nazionale

(Conversione in legge del DL n. 168 del 2026)

N. 140 – 10 novembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **- 3 -**

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI **- 4 -**

ARTICOLO 2, COMMA 01 (EMENDAMENTO 2.3 NUOVA FORMULAZIONE) - 4 -

ARTICOLO 2-*BIS* (ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.06) - 5 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAMUTAMENTI SUCCESSIVI E DI CONFERIMENTI DI INCARICHI DIRETTIVI O SEMIDIRETTIVI DEI MAGISTRATI ORDINARI - 5 -

ARTICOLO 2-*TER* (ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.025 NUOVA FORMULAZIONE) - 7 -

MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LOCRI - 7 -

ARTICOLO 3, COMMI 1-*BIS* E 2-*BIS* (EMENDAMENTO 3.9) - 8 -

INTERVENTI IN MATERIA DI POTERI DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO - 8 -

ARTICOLO 4-*BIS* (ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.04) - 10 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI DI STRANIERI REGOLARMENTE PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE - 10 -

ARTICOLO 4-*TER* (ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.012 NUOVA FORMULAZIONE) - 11 -

MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO EUROPEO SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO - 11 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3121-A**
Titolo:	**Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Maschio (FDI)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia), che ne ha concluso l'esame nella seduta del 10 novembre 2026, apportandovi modificazioni.

Sul testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la V Commissione (Bilancio), nella seduta del 3 novembre 2026, ha espresso parere favorevole.

Le proposte emendative approvate dalla Commissione di merito non sono corredate di relazione tecnica.

Il testo elaborato dalla II Commissione si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla II Commissione, durante l'esame in sede referente, che presentano profili di carattere finanziario.

In merito al testo iniziale del provvedimento, si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio dello Stato n. 542 del 30 ottobre 2026.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 2, comma 01 (Emendamento 2.3 nuova formulazione)
Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari

Il **testo originario** dell'articolo 2 del decreto-legge n. 168 del 2026 modifica l'articolazione e le modalità di esecuzione della sessione del tirocinio che i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame sono tenuti a svolgere presso gli uffici giudiziari ai sensi degli articoli 18 e 21 del decreto legislativo n. 26 del 2006. Rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente la sessione è stata articolata in quattro periodi, in luogo degli originari tre periodi, senza intervenire sulla durata complessiva della sessione, lasciata invariata a 12 mesi. In tale quadro, è stato, in particolare, introdotto un nuovo periodo di tirocinio presso le corti d'appello, rimodulando la durata degli altri periodi di tirocinio già disciplinati nell'assetto vigente, ovvero presso i tribunali, presso le procure della Repubblica e presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari su saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica relativa all'AC 3121 ne certifica la neutralità finanziaria.

La modifica inserisce il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 21 del decreto legislativo n. 26 del 2006 che disciplina il tirocinio che i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso sono tenuti a svolgere presso gli uffici giudiziari. La novella prevede che durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari sono assicurate la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché un'attività formativa, da svolgere all'interno degli istituti penitenziari, volta ad acquisire la conoscenza delle modalità di esecuzione della pena (comma 01).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulle modalità di svolgimento del tirocinio che i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso sono tenuti a svolgere presso gli uffici giudiziari, disponendo che durante la sessione di tirocinio da tenere presso gli uffici giudiziari venga assicurata la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché, presso gli istituti penitenziari, sulle modalità di esecuzione della pena (comma 01). Al riguardo appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla possibilità che tale attività formativa, i cui profili attuativi e organizzativi non sono deducibili dal testo della disposizione, possa essere svolta in condizioni di neutralità finanziaria (ai sensi dell'articolo 6) nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili a normativa vigente in capo alla Scuola superiore della magistratura.

ARTICOLO 2-*bis* (Articolo aggiuntivo 2.06)

Disposizioni in materia di tramutamenti successivi e di conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari

La norma modifica il primo comma dell'articolo 194 del regio decreto n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario) che, nel testo vigente, prevede che il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non possa essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. La novella ridefinisce l'ambito funzionale della suddetta esclusione, integrando la disposizione anche con il riferimento alle funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione e di avvocato generale presso la Corte di cassazione[1], nonché di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione[2] (comma 1).

Viene quindi novellato l'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo n. 160 del 2006, disponendo:

- al comma 1, che nel testo vigente prevede che il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non possa chiedere il conferimento di un ulteriore incarico, ad esclusione di quelli di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, prima di cinque anni[3], che tale esclusione sia estesa anche alle funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione e di avvocato generale presso la Corte di cassazione[4] [comma 2, lettera *a)*];
- l'introduzione del comma 1-*bis*, in base al quale, fermo restando quanto sopra disposto per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale ivi previsto, il magistrato che esercita le funzioni[5] di presidente della corte di appello o di procuratore generale presso la corte di appello, possa chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni [comma 2, lettera *b)*].

[1] Di cui al comma 14 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006.
[2] Di cui al comma 15 dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006.
[3] Dal giorno in cui ha assunto le funzioni.
[4] Di cui al comma 14 dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006.
[5] Di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo n. 160 del 2006.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sui limiti temporali alla mobilità dei magistrati verso incarichi direttivi di vertice, modificando l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario (comma 1) e l'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo n. 160 del 2006 (comma 2). Nel primo caso, la norma vigente che vieta al magistrato destinato a una sede di essere trasferito o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dalla presa di possesso, con l'esclusione delle funzioni di primo presidente e di procuratore generale della Corte di cassazione, viene novellata al fine di estendere l'esclusione, anche alle funzioni di presidente aggiunto della Corte di Cassazione; procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione; presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione (comma 1).

Il secondo ordine d'interventi concerne la disposizione che prevede che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive non possa chiedere un ulteriore incarico prima di cinque anni, con l'eccezione degli incarichi apicali e direttivi superiori di primo presidente, procuratore generale, presidente aggiunto, procuratore generale aggiunto della Corte di Cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. La novella aggiunge a queste eccezioni anche le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione e di avvocato generale presso la Corte di cassazione [comma 2, lettera *a)*]. Viene, quindi, previsto che i presidenti di corte d'appello e i procuratori generali presso le corti d'appello possano chiedere un ulteriore incarico direttivo dopo due anni dall'assunzione delle funzioni, invece dei cinque ordinari [comma 2, lettera *b)*].

Al riguardo, pur considerato che gli incarichi direttivi e semidirettivi interessati dalle disposizioni in esame sono già previsti nell'ambito degli organici della magistratura ordinaria e che, pertanto, non sembrano emergere nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente, andrebbe acquisita conferma che la maggiore mobilità dei magistrati, conseguente all'eliminazione o alla riduzione dei periodi minimi di permanenza negli incarichi, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari connessi all'eventuale anticipazione o sovrapposizione di trattamenti economici, anche in relazione alla

possibile conservazione di quelli più favorevoli precedentemente acquisiti. Andrebbe altresì chiarito se l'incremento della frequenza dei trasferimenti possa comportare maggiori oneri per indennità o rimborsi connessi all'assunzione dei nuovi incarichi, e, in caso affermativo, se agli stessi possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 2-*ter* (Articolo aggiuntivo 2.025 nuova formulazione)
Misure urgenti per la messa in sicurezza del Palazzo di giustizia di Locri

La norma assegna al comune di Locri un contributo straordinario di 6 milioni di euro per il 2027, destinato a interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio sede del Palazzo di giustizia di Locri (comma 1).
A tal fine viene autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per il 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[6] (comma 2).

È stato conseguentemente aggiornato il dispositivo della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, al fine di escludere dall'applicazione della stessa, oltre le fattispecie già individuate al comma 1, riferite alle norme dell'articolo 1 del testo del decreto-legge, anche quelle introdotte dall'articolo in esame.

Con decreto del Ministro dell'economia, sentito il Ministero della giustizia, è disposta la revoca, in tutto o in parte, del suddetto contributo in caso di mancata sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2027, dei contratti esecutivi degli interventi cui lo stesso è finalizzato ai sensi del comma 1, da parte del comune di Locri. I relativi importi sono versati in conto entrate e riacquisiti al bilancio dello Stato (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa nel limite di euro 6.000.000 per il 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili, al fine di contribuire alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio sede del Palazzo di giustizia di Locri (commi 1 e 2). Viene, altresì, prevista la revoca[7], in tutto o in parte, del suddetto contributo in caso di mancata sottoscrizione da parte del comune di Locri, entro il 31 dicembre 2027, dei contratti esecutivi degli interventi cui lo stesso è finalizzato, con conseguente versamento in conto entrate e riacquisizione delle relative risorse al bilancio dello Stato (comma 3).

[6] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
[7] Mediante l'adozione di un decreto ministeriale (MEF).

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2-*ter* provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa introdotta dalla medesima disposizione ai fini dell'assegnazione di un contributo straordinario in favore del comune di Locri, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si segnala che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio dello Stato una dotazione iniziale, per l'anno 2027, pari a euro 289.704.737.

Ciò posto, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, nell'ambito del quale lo stanziamento del Fondo previsto per il medesimo anno 2027 è pari a 139.694.542 euro.

Appare, altresì, necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine alla possibilità di procedere alla riduzione del predetto Fondo senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse.

ARTICOLO 3, commi 1-*bis* e 2-*bis* (Emendamento 3.9)
Interventi in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Il **testo originario** dell'articolo 3 del decreto-legge n. 168 del 2026 reca specifiche modifiche al codice di procedura penale e al codice antimafia, volte ad estendere, rispettivamente, i poteri di coordinamento investigativo del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi ai reati di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale (criminalità organizzata, mafiosa e terrorismo anche internazionale) commessi da minorenni (comma 1) e a consentire allo stesso di applicare temporaneamente, anche presso le procure minorili, magistrati per la trattazione dei procedimenti relativi ai summenzionati reati, quando commessi da minorenni (comma 2).

Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi e la relazione tecnica relativa all'AC 3121 ne certifica la neutralità finanziaria.

Le norme introdotte modificano:

- l'articolo 183-*quater* delle norme di attuazione, di coordinamento del codice di procedura penale , disciplinante l'esecuzione della confisca in casi particolari, prevedendo che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo eserciti le proprie funzioni di coordinamento di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, anche nei casi di confisca di cui al comma 1 del summenzionato articolo 183-quater e che, quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati dall'articolo 371-bis, comma 1 (criminalità organizzata, mafiosa e terrorismo anche internazionale) la confisca possa essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 1-*bis*).
- il comma 1 dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), prevedendo che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo possa disporre l'applicazione temporanea, per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale, alle procure distrettuali di magistrati appartenenti, oltre che alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, come già previsto nel testo vigente della disposizione, anche alle direzioni distrettuali antimafia (comma 2-*bis*).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo eserciti le proprie funzioni di coordinamento anche nell'ambito delle misure di esecuzione della confisca in taluni dei casi particolari disciplinati dalle norme di attuazione di coordinamento del codice di procedura penale e che lo stesso possa richiedere la confisca quando la condanna riguardi delitti di criminalità organizzata, mafiosa e terrorismo anche internazionale (comma 1-*bis*).

La norma consente inoltre al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre l'applicazione temporanea, per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale, alle procure distrettuali di magistrati appartenenti, oltre che alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, come già previsto nell'assetto vigente, anche alle direzioni distrettuali antimafia (comma 2-*bis*).

Al riguardo non si formulano osservazioni considerata la portata ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 4-*bis* (Articolo aggiuntivo 4.04)
Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

La norma modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 286 del 1998 testo unico sull'immigrazione) che, nel testo vigente, prevede che gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio, motivi religiosi o motivi familiari, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, debbano avere maturato, ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare, un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni. La novella estende la suddetta esclusione anche a:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato UE[8];
- professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico[9];
- lavoratori dipendenti regolarmente e direttamente retribuiti da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero[10];
- stranieri selezionati da un istituto di ricerca in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato[11];
- lavoratori stranieri altamente qualificati per i quali è previsto il rilascio della Carta blu UE[12];
- lavoratori stranieri subordinati nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi[13];
- lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato UE[14] (comma 1).

[8] Di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico.
[9] Di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico.
[10] Di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico.
[11] Di cui all'articolo 27-*ter* del testo unico.
[12] Di cui all'articolo 27-*quater* del testo unico.
[13] Di cui all'articolo 27-*quinquies* del testo unico.
[14] Di cui all'articolo 27-*sexies* del testo unico.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma interviene sulla disciplina del ricongiungimento familiare di stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, al fine di escludere dall'applicazione del periodo minimo di due anni di ininterrotto soggiorno richiesto in termini generali ai fini della relativa richiesta, specifiche categorie di lavoratori stranieri quali: dirigenti o personale altamente specializzato; professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; lavoratori dipendenti retribuiti da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero temporaneamente presenti in Italia; ricercatori selezionati da istituti di ricerca; lavoratori altamente qualificati per i quali è previsto il rilascio della Carta blu UE; lavoratori subordinati nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi e lavoratori in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato UE (comma 1).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, non ravvisandosi profili di onerosità in merito alla disposizione di cui trattasi.

ARTICOLO 4-*ter* (Articolo aggiuntivo 4.012 nuova formulazione)

Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo

La norma prevede che, al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno possa procedere, nel biennio 2026-2027, all'assunzione di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari, già autorizzata con DPCM 7 agosto 2025, senza applicare le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

> Si ricorda che quest'ultima disposizione prevede, a decorrere dal 2026, che le amministrazioni, qualora programmino almeno dieci assunzioni, destinino alle procedure di mobilità una quota non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali, al fine di favorire la copertura dei posti mediante il passaggio di personale già in servizio presso altre amministrazioni.

La norma consente, inoltre, che il relativo bando di concorso preveda la valorizzazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel settore della migrazione e dell'asilo, compresa quella maturata per almeno sei mesi nell'ambito di rapporti di collaborazione o consulenza con organismi internazionali o agenzie dell'Unione europea.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame interviene sulle modalità di reclutamento di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari del Ministero dell'interno, la cui assunzione per il biennio 2026-2027 risulta già autorizzata con DPCM 7 agosto 2025, prevedendo la disapplicazione dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alla quota delle facoltà assunzionali da destinare alle procedure di mobilità, nonché la possibilità di valorizzare specifiche esperienze professionali nell'ambito delle procedure concorsuali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le assunzioni previste dalla disposizione siano integralmente ricomprese nel contingente già autorizzato e che la deroga alla disciplina della mobilità non determini un incremento delle facoltà assunzionali né maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.